

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 11 DEL 21.04.2005

Art. 1
APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica agli esercizi classificati alle lettere a) b) c) d) dell'art. 5, comma 1, della Legge 287/91, nonché alle rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio così come previsto dall'art. 9, comma 8, della Legge Regionale 12/2002, la quale assimila dette imprese artigiane ai pubblici esercizi classificati alla lettera d) della Legge 287/91.

Art. 2
FASCIA ORARIA

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata alle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art.5 comma 1 della Legge 287/91, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 08.00 alle ore 04.00 del giorno successivo.

Art. 3
APERTURA GIORNALIERA

1. Gli esercizi classificati alle lettere a), b), e d) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 1 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 7 ore anche non consecutive.
2. Gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art. 5 comma 1 della Legge 287/91, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi del comma 2 dell'art. 1, devono osservare un'apertura minima di 5 ore ed un'apertura massima di 12 ore, anche non consecutive.
3. Per i pubblici esercizi di tipo c) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di trattenimento e svago.
4. L'orario adottato deve essere preventivamente comunicato al Comune e diventa esecutivo dopo 7 giorni dall' avvenuta comunicazione.

Art. 4
ACCESSO AI LOCALI DEL PUBBLICO ESERCIZIO

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 comma 1 della legge 287/91 l'orario comunicato al Comune nel rispetto dell'art. 2, s'intende come di norma applicato ed è considerato orario minimo da osservare da parte dell'esercente che potrà comunque, a seconda delle esigenze ampliarlo facoltativamente senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito.
2. Il termine per lo sgombero dei locali deve avvenire entro tre ore dal momento esatto dell'orario di chiusura del pubblico esercizio, al fine di permettere la consumazione al cliente che è acceduto entro l'orario stabilito.

Art. 5
CHIUSURA INFRASETTIMANALE FACOLTATIVA

1. Gli esercenti hanno facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Qualora l'esercente si avvalga della facoltà di cui al punto 1, del presente articolo, deve dare preventiva comunicazione al Comune. Tale comunicazione diviene esecutiva dopo 7 giorni.

Art. 6
AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'esercente, nell'ambito della fascia oraria e nel rispetto dell'apertura massima giornaliera, nonché in osservanza della/e giornata/e di riposo facoltative, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato per una volta nell'arco della giornata o attuato in forma continuativa, con il limite rappresentato dall'orario minimo giornaliero di 7 ore.
2. E' fatta salva la facoltà degli esercenti di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con l'obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica.
Qualora la sospensione debba protrarsi per più di un mese, l'operatore deve darne notizia all'Amministrazione, 10 giorni prima dell'inizio della sospensione, salvo comprovate impossibilità debitamente documentate.
- 3 Gli esercenti sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato del proprio esercizio e la/e giornata/e di riposo facoltativo.
4. I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui all'art. 28, comma 1, della legge, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in merito alla chiusura settimanale facoltativa.

Art. 7
ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a - le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- b - le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 2/2002, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- c - le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, -
- d - le attività di somministrazione nelle mense aziendale e negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- e - l'attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f - le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- g - le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- h - le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole ed agrituristiche.

Art. 8
DEROGHE ALLE FASCE ORARIE.

L'esercente dei pubblici esercizi classificati alle lettere a) b) c) d) dell'art.5 comma 1 della Legge 287/91, in deroga a quanto dettato dall'art. 1 del presente regolamento, ha facoltà di protrarre l'orario di chiusura alle ore 05.00 dal 20 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio compreso.

Art. 9
SANZIONI

Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e nell'Ordinanza sindacale di esecuzione, si applica quanto previsto dall'art. 37, L.R. 8/99.